



*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI  
E PAESAGGIO  
SERVIZIO V

*Prot. n.* (vedi intestazione digitale)

*Class.* 34.43.01 / fasc. 208.55.1/2021

*Allegati:*

*All* Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  
Direzione Generale Valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[ID\_VIP 7591]  
(va@pec.mite.gov.it)

*All* Ministero della transizione ecologica  
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS  
[ID\_VIP 7591]  
(ctva@pec.minambiente.it)

*Alla* Regione Puglia  
Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana  
-Sezione autorizzazioni ambientali  
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it)  
-Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio  
(sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it)

*Oggetto:* [ID\_7591] **MOLFETTA (BA): Conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica della Powerflor S.r.l. di Molfetta (BA).**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 - PNIEC)

Proponente: Powerflor S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

*e. p.c.*

*All* Ufficio di Gabinetto  
del Ministero della cultura  
(udcm@pec.cultura.gov.it)

*All* Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico  
della Direzione generale ABAP



21/02/2024

 **MINISTERO  
DELLA  
CULTURA**  
SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"  
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554  
PEC: dg-abap.servizio5@pec.cultura.gov.it  
PEO: dg-abap.servizio5@cultura.gov.it

**VISTO** il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato *“Ministero della cultura”*.

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*.

**VISTO** il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*.

**VISTO** il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”*.

**VISTA** la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale ABAP – Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico recante *“Verifica preventiva dell’interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche”*.

**CONSIDERATO** che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l’art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell’art. 23 del D.lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l’art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all’art. 25 del D.lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: *“2-sexies. In ogni caso l’adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all’esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”*, di fatto confermando l’assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

**CONSIDERATO** che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, visto anche l’art. 226, co. 5, del D.lgs. n. 36 del 2023 (*“Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”*) e l’abrogazione del D.lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall’art. 41, co. 4, del D.lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall’Allegato I.8.

**VISTO** il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.lgs. n. 165 del 2001, l’incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, per il quale articolo 4, comma 1, il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di *“Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”*.

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*.



**VISTO** il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale”*.

**CONSIDERATO** che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, è stabilito che *“il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica.*

**CONSIDERATO** che La Regione Puglia è dotata del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con Delibera di Giunta regionale n. 176 del 16/02/2015 e pubblicato sul BurP n. 40 del 23/03/2015 e che tale Piano persegue: *“..., in particolare, la promozione e la realizzazione di uno sviluppo socioeconomico autosostenibile e durevole e di un uso consapevole del territorio regionale, anche attraverso la conservazione ed il recupero degli aspetti e dei caratteri peculiari dell'identità sociale, culturale e ambientale, la tutela della biodiversità, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati, coerenti e rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità”*.

**CONSIDERATO** che **la Società Powerflor S.r.l.**, con nota del 22/10/2021, ha presentato istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 152/2006, per il progetto **“Conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica”** nel comune di Molfetta (BA).

**CONSIDERATO** che la stessa **Società Powerflor S.r.l.** aveva già sottoposto il progetto citato a verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 19 del D. lgs. 152 del 2006, che si era concluso con il Decreto Direttoriale, dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 54 del 23/02/2021, di assoggettamento a VIA del medesimo progetto.

**CONSIDERATO** che la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, con nota prot. n. 4179 del 03/02/2020, aveva trasmesso le proprie osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dopo aver recepito il contributo istruttorio della competente Soprintendenza ABAP di Bari (prot. n. 15049 del 06/12/2019), ritenendo, per quanto di competenza di questo Ministero, di non dover chiedere all'Autorità competente di sottoporre a VIA l'intervento.

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. 36253 del 22/03/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza, nonché l'avvenuta pubblicazione nel proprio sito internet del relativo avviso e della documentazione trasmessa dal Proponente, come anche il decorrere dei termini procedurali di cui all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 dalla data di pubblicazione del relativo avviso al pubblico, l'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D.Lgs. n. 152/2006) nel proprio sito web della documentazione trasmessa dalla Società proponente.

**CONSIDERATO** che il **Ministero della transizione ecologica**, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente con l'istanza di VIA, ha evidenziato, nella suddetta nota, che il progetto *“rientra tra quelli disciplinati dall'art. 8, c. 2-bis, del D. Lgs. n. 152 del 2006, in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato II della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006 di competenza statale, nonché tra i progetti di attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) di cui all'Allegato I-bis del medesimo D. Lgs. n. 152 del 2006”* ed ha comunicato che l'istruttoria tecnica di valutazione di impatto ambientale sarebbe stata svolta dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC.

**CONSIDERATO** che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, con nota prot. n. 11856 del 28/03/2022, ha richiesto alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari di trasmettere il proprio parere endoprocedimentale in merito all'intervento in esame.

**CONSIDERATO** che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari**, con nota prot. n. 4346 del 13/04/2022, dopo aver esaminato gli elaborati progettuali disponibili sul sito web del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, richiamando le valutazioni già espresse con il suddetto contributo istruttorio di cui alla nota prot. n. 15049 del 06/12/2019, ha trasmesso le proprie valutazioni in merito al progetto di cui trattasi, di seguito riportate:

«(...).

*Il progetto proposto consiste nella conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica della società "Powerflor Srl", ubicato in area zonizzata nel PRGC vigente come "zone per attività produttive" e catastalmente identificata al Foglio 36, P.lle 82, 308, 329, 330, 337, 338 e 289.*

*L'impianto è attualmente alimentato ad oli e grassi vegetali e risulta autorizzato con Autorizzazione Unica Regionale, ex D. Lgs. 387/2003, di cui al D.D. n. 1379 del 29 settembre 2006, oltre che con successive D.D. n. 192 del 21 febbraio 2008 e DD n. 283 del 02 dicembre 2010, attinenti a non sostanziali variazioni di layout e degli impianti di servizio alla centrale.*

*I lavori a farsi consisteranno in opere di adeguamento degli impianti esistenti, situati all'interno di un insediamento industriale, e pertanto già dotati di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio degli stessi.*

*I suddetti lavori, quindi, non comporteranno la realizzazione di nuove opere edilizie né la demolizione di opere esistenti o la realizzazione di scavi e riporti, ma possono essere raggruppati nei macrointerventi di seguito elencati:*

- sostituzione dei gruppi moto-generatori;*
- adeguamento della cabina di ricezione gas e della rete gas di approvvigionamento esterna allo stabilimento;*
- adeguamento della rete gas interna al sito industriale con un piccolo intervento sulla tubazione esistente.*

## **1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO**

### **1.1. Beni paesaggistici**

*1.1. a. L'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte III del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente. Per quanto riguarda tuttavia l'ulteriore accertamento di vincoli paesaggistici, ai sensi della Parte III del Codice, si rimanda l'individuazione all'Ente Regionale Competente o, all'Ente Locale, qualora delegato ai sensi dell'art. 146, comma 6 dello stesso decreto legislativo.*

*1.1.b. L'area risulta interessata dal **Paesaggio Rurale del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei Casali del Nord barese**, così come individuato dalla cartografia tematica degli Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.*

*1.1.c. Lo strumento di pianificazione paesaggistica attualmente vigente nella Regione Puglia è il sopra citato PPTR, approvato con D.G.R. n. 176 del 16.02.2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015.*

*1.1.d. Le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale Pugliese individuano, per ogni Bene Paesaggistico ed Ulteriore Contesto Paesaggistico, specifici indirizzi, direttive, prescrizioni e/o misure di salvaguardia ed utilizzazione.*

### **1.2. Beni architettonici**

*1.2. a. L'area interessata dall'intervento non presenta vincoli ai sensi del Titolo I, Parte II del D.Lgs. 42/2004, di diretta competenza di questo Ente.*

### **1.3. Beni archeologici**

*1.3.a. Le opere in progetto e relative aree di cantiere fisso non risultano presentare alcuna interferenza diretta con beni oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice.*

## **2. ESPLICAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO**

### **2.1. Beni paesaggistici**

*In base a quanto sopra specificato e nell'ottica di valutare gli interventi a farsi in funzione del loro ottimale inserimento paesaggistico, la Scrivente evidenzia la necessità che gli interventi di che trattasi siano oggetto della preventiva attivazione del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, imposto ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, la cui acquisizione rientra nelle competenze della Regione Puglia o dell'Amministrazione comunale competente per territorio, eventualmente subdelegata.*

### **2.2. Beni archeologici**

*Si ricorda in ogni caso che, qualora nel corso dei lavori si intercettassero strutture e/o depositi archeologici, ai sensi degli art. 28, 88, 90, 175 del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico. Il*



committente si impegna ad apportare tutte le modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell'area. Ogni manomissione e/o distruzione, anche parziale, di deposito archeologico e ogni difformità rispetto a quanto contenuto nella presente sarà perseguita nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei beni culturali (artt. 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004).

### 3. ESPRESSIONE PARERE DI COMPETENZA

Questo Ufficio, esaminati gli elaborati progettuali, lo Studio di Impatto Ambientale E verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento in argomento, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto e tenuto conto di quanto finora esposto, **esprime parere favorevole** alla realizzazione del progetto, nel rigoroso rispetto di quanto già evidenziato ai punti 2.1 e 2.2 della presente nota».

**CONSIDERATO** che l'allora **Ministero della transizione ecologica** con nota prot. n. 138103 del 04/11/2022, ha comunicato che "...la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, avendo esaminato nel dettaglio la documentazione progettuale, con nota prot. CTVA/2738 del 06/05/2022, assunta al prot. MiTE/56829 del 09/05/2022, ha ritenuto di rimettere gli atti alla scrivente in quanto il progetto non risulta ascrivibile alle categorie progettuali contemplate nell'Allegato I-bis del D.Lgs. 152/06 smi., né ricade tra gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) di cui è competente per la VIA la Commissione PNRR-PNIEC. Stante ciò, successivamente ad una sollecitazione da parte di codesta società, in data 23/09/2022, il Comitato di coordinamento fra le due Commissioni, ha riesaminato la suddetta documentazione ed ha confermato all'unanimità quanto asserito dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Il progetto in questione, infatti, che riguarda una riconversione di impianto esistente a biocombustibili non fossili al Gas Metano, pur prevedendo la costruzione di un nuovo impianto tra quelli previsti dal punto 1.1.2 del citato Allegato I-bis del D.Lgs. 152/06 smi, presenta un'iniziativa in netto contrasto con quanto previsto dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) con riferimento agli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas climalteranti per gli impianti nel sistema ETS. Gli impianti interessati dal progetto, infatti, passerebbero da alimentazione a "fattore zero" per l'ETS, ad alimentazione soggetta alla sopracitata riduzione prevista dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC). Tale prerogativa non consente di classificare automaticamente l'iniziativa proposta tra le "Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)" e pertanto la stessa, pur proponendo la realizzazione di impianti previsti dal punto 1.1.2, non può beneficiare della procedura ai sensi dall'art. 25, comma 2-bis, del D.lgs. 152/06 smi (come riscritto, da ultimo, dall'art. 20 del D.L. 77/2021).

Stante ciò e come già rappresentato nella precedente nota prot. MiTE/73714 del 13/06/2022, si ritiene dover proseguire il procedimento secondo le disposizioni di cui agli articoli 23 e seguenti del D.lgs. 152/2006 come stabilite per progetti non classificabili come PNRR-PNIEC e per quanto concerne l'istruttoria tecnica questa sarà svolta dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con una tempistica che si intende riavviata a partire dalla data della presente".

**CONSIDERATO** che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della Direzione generale ABAP**, dopo aver acquisito il suddetto parere endoprocedimentale della competente Soprintendenza ABAP, con nota prot. n. 22104 del 21/06/2023, ha trasmesso il seguente contributo istruttorio:

«Con riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla richiesta formulata da codesto Servizio con nota prot. n. 11856 del 28.03.2022, vista la nota prot. n. 4346 del 13.04.2022, assunta agli atti con prot. n. 14338 del 14.04.2022, con cui la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari (nel prosieguo 'Soprintendenza') ha espresso il proprio parere, esaminata la documentazione di progetto pubblicata nel sito del MASE, per quanto di competenza si comunica quanto segue.

Nel succitato parere prot. n. 4346, la Soprintendenza rileva che le opere in progetto consistono in interventi di adeguamento degli impianti esistenti, senza comportare la costruzione di nuove opere edilizie né la demolizione di opere esistenti o la realizzazione di scavi e riporti e rileva, inoltre, l'assenza di interferenza diretta con beni oggetto di dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del D. Lgs. n. 42/2004.

Ciò richiamato, si concorda con la Soprintendenza nel ritenere compatibile il progetto con la tutela archeologica.

Restano ferme le disposizioni di cui articoli degli art. 28, 88, 90, del D. Lgs. n. 42/2004 e dei correlati artt. 822 e 826 del Codice Civile, che impongono, in caso di rinvenimento in corso d'opera di resti mobili o immobili di natura archeologica -anche solo presuntiva- la sospensione tempestiva dei lavori e l'obbligo di darne contestuale comunicazione alla Soprintendenza, che potrà richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione,






ad opera di ditta specializzata e a spese del Committente, e determinare, in esito agli stessi, modifiche anche sostanziali al progetto ovvero la parziale o completa sua irrealizzabilità.

Si rammenta infine che il mancato adempimento delle norme suddette, ovvero il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione dei beni rinvenuti, integrano violazioni di rilevanza amministrativa e penale, rispettivamente ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 175 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 518-bis, 518-duodecies e 733 del Codice penale».


**CONSIDERATO** che il progetto prevede la conversione a gas naturale dell'esistente centrale di produzione di energia elettrica della società Powerflor S.r.l., in agro di Molfetta (BA), con l'adeguamento degli impianti esistenti, situati all'interno di un insediamento industriale già dotato di tutte le strutture, opere e servizi funzionali all'esercizio degli stessi. Non sono pertanto necessarie nuove opere edilizie essendo previsti i seguenti interventi:

- sostituzione dei motogeneratori alimentati a bioliquidi con motori endotermici alimentati a metano, aventi dimensioni e pesi paragonabili e che pertanto verranno posizionati sui basamenti esistenti;
- adeguamento della cabina di riduzione gas metano;
- adeguamento della rete gas interna al sito industriale con un piccolo intervento sulla tubazione esistente.



Planimetria interventi, elaborato n. T\_4-Planimetria\_interventi\_signed

**CONSIDERATO** che la centrale è stata autorizzata dalla Regione Puglia con D.D. n. 1379 del 29/09/2006, ai sensi del D. lgs. n. 387/2003 e con successive D.D. n. 19 del 2008 e n. 283 del 2010, e che attualmente, per scelta imprenditoriale, l'impianto non è in esercizio.



Ortofoto dell'area e della centrale a gas, da Google Earth

**CONSIDERATO** quanto previsto dal vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con D.G.R. della Puglia n. 176/2015 e pubblicato su BURP n. 40 del 23/03/2015, a seguito di Accordo di copianificazione (ai sensi dell'art. 143, co. 2, del D.Lgs. 42/2004) tra la Regione Puglia e l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

**CONSIDERATO** che la competente Soprintendenza ABAP, con il parere sopra trascritto, ha verificato il quadro vincolistico, di cui al patrimonio culturale, nell'area relativa all'intervento e dopo aver riferito che gli interventi previsti dalla presente istanza di VIA non interferiscono direttamente con beni paesaggistici di cui alla Parte III del D. Lgs. 42/2004, né con beni archeologici di cui alla Parte II del medesimo decreto legislativo, ha specificato che l'area *risulta interessata dal paesaggio Rurale del Parco Agricolo Multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei casali del Nord barese*", indicato nel PPTR quale ulteriore contesto paesaggistico (UCP).

**RITENUTO** che, seppure il PPTR ha individuato l'area nella quale è stata realizzata la centrale, quale "*Parco Agricolo multifunzionale di valorizzazione delle Torri e dei casali del Nord barese*", gli interventi previsti dal progetto di cui trattasi, ricadono all'interno della stessa centrale e interessano strutture già esistenti non determinando, quindi, ulteriori impatti sul paesaggio rurale tutelato.

**RITENUTO** di poter aderire alle valutazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con il parere endoprocedimentale del 13/04/2022.

**CONSIDERATO** il contributo istruttorio della U.O. DG ABAP Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota del 21/06/2023.

**Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato** riguardo alle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per l'intervento in oggetto e per le valutazioni sopra descritte, tra le quali le valutazioni espresse dalla competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari con il parere endoprocedimentale sopra riportato; considerate le valutazioni esposte nel contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP; la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio**, per quanto di competenza, esprime **parere tecnico istruttorio favorevole** alla dichiarazione di compatibilità ambientale per la realizzazione del "**Progetto di conversione a gas naturale dell'impianto di produzione di energia elettrica della Powerflor S.r.l.**", nel comune di Molfetta (BA), precisando che la Società Powerflor S.r.l. deve osservare le seguenti condizioni ambientali:

1. Qualora, in corso d'opera, si dovessero intercettare resti mobili o immobili di natura archeologica – anche solo presuntiva -, ai sensi degli art. 28, 88, 90, del D.Lgs. 42/2004, degli artt. 822, 823 del Codice Civile, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, che potrà richiedere approfondimenti e scavi archeologici, anche in estensione, ad opera di ditta specializzata e a spese del Committente, e determinare, in esito agli stessi, modifiche anche sostanziali al progetto ovvero la parziale o completa sua irrealizzabilità. Il mancato adempimento delle norme suddette, ovvero il danneggiamento, la distruzione o la sottrazione dei beni rinvenuti, integrano violazioni di rilevanza amministrativa e penale, rispettivamente ai sensi dell'art. 161 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 175 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 518-bis, 518-duodecies e 733 del Codice penale.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.


2. La Società Powerflor S.r.l. dovrà rendere edotto il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori di quanto già in carico alla medesima Società in merito alla condizione ambientale n. 1.

Ambito di applicazione: Componenti/Patrimonio culturale: Beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: IN CORSO D'OPERA – 4. Fase di cantiere

Verifica di ottemperanza: Ministero della cultura - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.

Supporto Ales S.p.A.  
Arch. Flavia Marinos

Il Responsabile del Procedimento  
UOTT n. 5 - Arch. Carmela Iannotti   
(tel. 06/6723.4566 – carmela.iannotti@cultura.gov.it)

Per IL DIRETTORE GENERALE AVOCANTE  
Dott. Luigi La Rocca  
IL DELEGATO  
Arch. Rocco Rosario Tramutola  
(delega decreto n. 110 del 16/02/2024)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Luigi LA ROCCA)